

**ACCORDO SINDACALE N. 37/2004****OGGETTO: Indennità e Provvidenze varie.**

Verona, 17 settembre 2004

tra

l' AMIA VERONA S.p.A. rappresentata dal Direttore Generale Maurizio Alfeo

e

le Organizzazioni sindacali Aziendali rappresentate dai Signori

per la C.G.I.L.: Giannantonio Guerra

per la C.I.S.L.: Alberto Michelazzo

**Premesso che:**

- Il CCNL 31 Ottobre 1995 all'art. 19 prevede per lo svolgimento di alcune funzioni il riconoscimento di una indennità economica;
- Con accordi sindacali n. 15/99 del 24 Novembre 1999 e n. 16/99 del 20 Dicembre 1999 tra la Direzione Aziendale e le OOSS, è stata regolamentata la reperibilità e lo sgombero neve, aggiornando anche il compenso previsto dal CCNL;
- Con accordo sindacale n. 31/2002 del 20 Dicembre 2002 tra la Direzione e le OOSS si è convenuto di trovare soluzione, tenuto conto della particolarità del servizio, al problema mensa con il riconoscimento di un buono pasto al personale comandato al lavoro in orario spezzato;
- Con accordo nazionale 30 Luglio 2003 sono state definite le misure percentuali delle indennità per maneggio denaro e quelle relative ai turni ciclici, continui ed avvicendati ex art. 28.

**Visto**

- l'accordo sindacale n.7/97 che prevede una indennità per lavoro disagiato agli addetti alla pulizia caditoie;
- la deliberazione n. 218/98 che assegna una indennità per la stesura di preventivi economici, organizzazione delle squadre di raccolta e controllo tempi e metodi;
- le deliberazioni n. 279/98 e n. 186/99 con cui si eroga una indennità agli addetti all'impianto di separazione;
- le deliberazioni n. 174/99 e n. 113/2000 che prevedono un'indennità ad alcune funzioni aziendali per deleghe specifiche;
- la deliberazione n. 238/99 che autorizza la liquidazione di un beneficio retributivo per gli addetti alla raccolta rifiuti ingombranti;
- la determinazione n. 157/2001 che prevede una indennità agli addetti al commerciale ed al responsabile del settore;
- la determinazione n. 180/2001 aggiornata dalla determinazione n. 10/2004 con cui si riconosce una indennità per particolari attività legate alla manutenzione del verde e riconosce al manutenzionista elettrico una somma per ogni intervento di emergenza;
- le determinazioni n. 194/2001 e n. 163/2002 che prevedono l'erogazione di una indennità per gli addetti alla bonifica dell'amianto;
- la determinazione n. 124/2003 che assegna una indennità al funzionario responsabile ADR;
- la determinazione n.210/2003 con cui viene liquidata una indennità per assicurare operatività dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Cà del Bue.



## Tenuto conto

- dell'accordo nazionale 22 maggio 2003 di rinnovo del CCNL 31 Ottobre 1995.

## Preso atto

- che a livello aziendale si riscontrano particolari tipi di prestazioni professionali ed attività innovative che non trovano riscontro nella classificazione contrattuale;
- che con accordo Nazionale del 31 Marzo 2004 sono stati previsti due nuovi elementi retributivi a carattere nazionale, quali l'aumento di merito o superminimo e l'assegno ad personam,

**a modifica di tutti gli atti emessi dall'Azienda e degli accordi sindacali sottoscritti tra le parti e ad integrazione della Determinazione n. 107 del 17 agosto 2004**

**si conviene:**

**1) Le prestazioni professionali per le quali viene riconosciuta una indennità economica sono riconducibili a:**

### 1.1 Disagio operativo:

a) Attività svolte in orario festivo pomeridiano per garantire una continuità nei servizi ed una presenza sul territorio:

- Lavorazioni varie;

➔ *L'attività sarà compensata con la somma di € 5/ ora;*

b) Attività svolte per interventi di emergenza:

- Manutenzioni;

➔ *L'attività sarà compensata con la somma di € 15/ intervento;*



c) Attività connesse all'orario di lavoro;

Addetti al commerciale (operativi) che effettuano turni di lavoro fuori dagli orari standard aziendali (servizi quali Fiera, Rede, Cà del Bue (RMB – BS).

→ *L'attività sarà compensata con la somma di € 5/giorno;*

→ *Al personale comandato in servizio oltre l'orario normale di lavoro (prolungamento orario) che si trova ad oltre 25 Km. di distanza dalla sede aziendale, sarà rimborsato il pasto con un buono del valore di € 6;*

### 1.2 Disagio operativo e sanitario

a) Attività eseguita da uno o più lavoratori in ambienti insalubri e pericolosi (disinfezioni, disinfestazioni):

- Sgombero e rimozione insediamenti non autorizzati.

→ *L'attività sarà compensata con la somma di € 1/ora;*

N.B. I COMPENSI PER EVENTUALI SGOMBERI STRAORDINARI CHE IMPEGNINO I LAVORATORI IN SITUAZIONI PARTICOLARMENTE CRITICHE OLTRE LA SETTIMANA, SARANNO OGGETTO DI TRATTATIVA SPECIFICA.

### 1.3 Esposizione ad agenti pericolosi

a) Attività che comportano movimentazione di materiali contenenti amianto:

- Raccolta amianto

→ *L'attività sarà compensata con la somma di € 2/ora;*

→ *Se la prestazione dovesse protrarsi oltre le 7 ore dovrà essere effettuata una sosta di ½ ora con l'erogazione del buono pasto*

b) Attività per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di particolari autorizzazioni e/o licenze:

- Trasporti rifiuti pericolosi (autisti con patentino ADR)

→ *L'attività sarà compensata con la somma di € 1/ora;*

2) Le prestazioni per le quali viene riconosciuto un superminimo mensile a carattere individuale sono riconducibili a:

a) Attività eseguita da uno o più lavoratori in orario prefestivo pomeridiano e festivo mattutino per manifestazioni sportive:

- Chiusura cassonetti e fissaggio al terreno;

→ *L'attività sarà compensata con un superminimo di € 47;*

b) Attività eseguita da uno o più lavoratori durante le quali vi sia contatto con acque reflue e liquami:

- Pulizia caditoie
- Lavaggio manuale cassonetti
- Sanificazione

→ *Per dette attività viene riconosciuto un superminimo pari ad € 60;*

c) Attività svolte da uno o più lavoratori per il trattamento e la separazione dei rifiuti:  
Separatore (per il periodo di funzionamento dell'impianto)

→ *Per detta attività viene riconosciuto un superminimo pari ad € 25;*

d) Lavori manuali per i quali è prevista la movimentazione di carichi pesanti:  
Raccolta ingombranti;

→ *Per detta attività viene riconosciuto un superminimo pari ad € 60;*





e) Attività particolarmente disagiate svolte per assicurare la costante operatività degli impianti di trattamento dei rifiuti in località diverse dalla sede aziendale:

- Cà del Bue;

➔ *Per detta attività viene riconosciuto un superminimo pari ad € 140*

f) Attività derivanti da funzioni delegate da parte della Direzione Aziendale con responsabilità diretta:

- Rappresentanza e firma;

➔ *L'attività viene compensata con un superminimo pari ad € 250;*

NB) AI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE ACQUISITE DA AMIA SARÀ LIQUIDATA LA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE GODUTA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO.

### **3) Le funzioni che comportano l'assunzione personale di responsabilità penale saranno compensate con assegno mensile ad personam di € 250**

- Attualmente le funzioni che comportano l'assunzione di responsabilità penali sono riferite a:
  - Albo Gestori
  - ADR

L'Azienda in presenza di dette responsabilità garantirà il pagamento delle spese legali e giudiziarie in caso di coinvolgimento in procedimenti penali e civili per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

N.B. AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO RESTANO DA VALUTARE LE RESPONSABILITÀ CHE DERIVANO DAI CANTIERI AMIANTO E QUELLE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DI LEGGI IN MATERIA DI LAVORO CHE SARANNO DEFINITE ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE 2005.



**4) Le circostanze che comportano l'attribuzione del buono pasto sono riconducibili a :**

- Prestazioni di lavoro in orario spezzato per servizi predisposti e richiesti dall'Azienda, subordinata all'effettiva presenza in servizio.

(Il valore nominale del buono pasto in vigore è pari a € 6,00)

**5) Le indennità e i superminimi potranno essere oggetto di assorbimento in caso di passaggio di livello o di revoca in caso di cessazione nella funzione. Gli assegni ad personam saranno parimenti revocati in caso di cessazione nelle funzioni assegnate.**

Letto, confermato e sottoscritto.

NOTA A VERBALE 0055 CISE: Per quanto riguarda il punto 1 lettera C si sottolinea che l'imporato giornaliero da erogare deve essere pari a 6€ per effetto dell'accordo sindacale n° 23 del 20 Agosto 2001 (Divisore mensile).  
Si precisa inoltre che per effetto dello stesso accordo l'indennità di cui sopra deve essere erogata anche a chi si rende disponibile all'effettuare i servizi richiesti dall'azienda con un preavviso minimo di 12 ore.